

Moncalieri, 26 marzo 2014

Oggetto: *il dissesto finanziario dell'Ente*

Quando si parla di situazione deficitaria e/o fallimentare per un ente privato vediamo come la stessa situazione per gli enti locali venga definita di dissesto finanziario.

La dichiarazione di dissesto ha un impatto molto violento e costrittivo in quella che è la vita dell'ente e nelle possibilità di azione concessagli.

Quando si verifica il dissesto

Richiamando l'arti 244 del TUEL vediamo come: *“si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte”*.

Come viene dichiarato il dissesto

Il Consiglio Comunale, tramite l'adozione di una deliberazione irrevocabile, deve adottare la dichiarazione di dissesto avendo come obbligo anche quello di allegare un documento esplicativo accompagnatorio alla stessa, redatto dall'organo di revisione finanziaria, finalizzato quest'ultimo a meglio chiarire quali siano le cause della nuova condizione.

Quali organi vengono coinvolti nella dichiarazione di dissesto

Il Ministero dell'Interno e la Procura regionale presso la Corte dei Conti, individuata per competenza territoriale, ricevono al massimo entro 5 giorni dalla data di esecutività copia della documentazione sopra richiamata. Un estratto della deliberazione viene inoltre pubblicato sulla G.U., unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Cosa comporta il dissesto dal punto di vista operativo

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono

dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Il Comune che va in dissesto non può contrarre mutui. L'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base vengono innalzate nella misura massima consentita: la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.

Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.

Per i servizi a domanda individuale (ad esempio mense scolastiche, scuolabus, case di riposo etc), il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.

Cosa comporta il dissesto dal punto di vista politico

Gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte,



valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Cosa comporta il dissesto dal punto di vista sociale

L'ente locale dissestato è obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio e in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione (definiti in base al decreto emanato con cadenza triennale dal Ministero dell'Interno), fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. I dipendenti dichiarati in eccedenza sono collocati in disponibilità.

La spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

I soggetti incaricati del risanamento

La procedura di risanamento viene affidata dal Testo Unico degli Enti locali all'organo straordinario di liquidazione ed agli organi istituzionali dell'ente (sindaco, giunta, Consiglio comunale).

Il primo provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge ed i secondi assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Per la redazione del presente approfondimento è stato ripreso un articolo redatto dal Dott. Luigi Palamara sulla rivista MNews.it, si seguito il link:

<http://www.mnews.it/2014/01/ecco-cosa-succede-in-caso-di-dissesto.html>

